



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2009

Eliminazione della sovrarappresentazione delle liste minoritarie
nei consigli dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 marzo 1993, n. 81, introdusse un nuovo sistema di elezione per i sindaci e i consigli dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Da allora, alla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono assegnati i due terzi dei seggi, mentre i seggi rimanenti vanno alle altre liste. Nel caso in cui venga presentata una sola lista ad essa sono attribuiti tutti i seggi disponibili. La norma ha funzionato bene in questi sedici anni, salvo ove vengano presentate liste con uno scarsissimo sostegno elettorale. Ciò si verifica frequentemente nei comuni con meno di mille abitanti, dove non è necessaria alcuna firma di elettori del comune per concorrere alle elezioni. Accade che queste liste ricevano pochissimi voti, anche uno solo, ottenendo però ben quattro dei dodici consiglieri, escludendo i quattro meno votati della lista principale, che spesso hanno ottenuto ciascuno un numero di preferenze superiore ai voti della lista avversaria.

Questa anomalia è un incentivo alla presentazione di liste per nulla rappresentative della realtà comunale, create allo scopo di procurare ingiustificati benefici ai candidati e agli eletti, in termini di congedi o giorni liberi durante la campagna elettorale e poi durante il mandato di consigliere.

Per prevenire questi fenomeni, a volte i promotori della lista principale decidono di presentare due liste, cosa che però crea squilibri e non rappresenta il vero intendimento della popolazione.

Si propone pertanto di uniformare, per quanto riguarda il premio di maggioranza, le norme per i piccoli comuni a quelle degli altri, attribuendo in primo luogo i seggi secondo il sistema proporzionale, con il metodo D'Hondt e, solo nei casi in cui nessuna lista raggiunge i due terzi dei seggi, riassegnarli partendo dall'attribuzione di tale numero di consiglieri alla lista più votata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7-ter. Qualora, applicate le norme di cui al comma 7-bis, la lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti abbia ottenuto un numero di seggi inferiore ai due terzi di quelli assegnati al consiglio, si procede all'assegnazione ai sensi del comma 8»;

b) al comma 8 sono premesse le parole: «Nei casi di cui al comma 7-ter».

